Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 26 giugno 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 26 GIUGNO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 18 maggio 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4487)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 24 maggio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Remy Giacomini, ambasciatore di San Marino, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5035)

Giovedì 24 maggio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdel Aziz Issa Al-Kheder, ambasciatore del Kuwait, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5036)

Giovedì 24 maggio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Shadrack Kiptenai Kimalel, ambasciatore del Kenya, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5037)

Mercoledì 13 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bukar Shaib, ambasciatore di Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5691)

Mercoledì 13 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Satya Nand Nandan, ambasciatore delle Isole Figi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5692)

Mercoledì 13 giugno 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gabriel Cañadas Nouvilas, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5693)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1979, n. **235.**

Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga degli incarichi annuali del personale docente, educativo e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nella scuola e di semplificare lo svolgimento delle complesse operazioni preliminari all'inizio del prossimo anno scolastico, già in fase di espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Proroga degli incarichi annuali di insegnamento

Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorché esaurite.

I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed elementari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.

L'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica sarà disposta secondo le norme contenute nell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Art. 2.

Proroga delle nomine degli esperti

Le nomine conferite negli istituti tecnici e professionali per l'anno scolastico 1978-79 al personale esperto, sono prorogate per l'anno scolastico 1979-80.

Le ore di insegnamento assegnate a personale esperto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che siano rimaste disponibili dopo i trasferimenti e le nomine del personale docente di ruolo nonché le sistemazioni ed i completamenti d'orario dei docenti incaricati a tempo indeterminato, sono utilizzate per il mantenimento in servizio del personale esperto di cui al precedente comma. Al medesimo fine sono utilizzate anche le ore di insegnamento « di conversazione in lingua straniera » che si rendono disponibili negli istituti tecnici per il turismo ed in quelli per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti che non sia stato possibile utilizzare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 negli istituti nei quali prestano attualmente servizio per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli esperti di complementi tecnici in lingue straniere negli istituti tecnici e di conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali possono, altresì, essere utilizzati, a domanda, per lo svolgimento di corsi facoltativi di lingua e letteratura straniera nei licei classici e nelle terze e quarte classi degli istituti magistrali. La spesa relativa alle retribuzioni rimane a carico degli istituti di appartenenza.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate disposizioni per l'applicazione del presente art. 2 e del precedente art. 1.

Art. 3.

Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78.

Gli incarichi annuali conferiti al personale non docente per l'anno scolastico 1978-79, su posti disponibili nell'anno scolastico medesimo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

Il personale non docente che nell'anno scolastico 1979-80 perde il posto attualmente occupato è reimpiegato secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1978.

Il personale non docente assunto in servizio dopo il 4 settembre 1978, in relazione alla copertura della disponibilità dei posti riferibile all'anno scolastico 1977-78, non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il predetto anno scolastico, è nominato in ruolo nei limiti della medesima disponibilità di posti e secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

Il personale non docente di cui ai precedenti commi che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici dei singoli ruoli provinciali del personale non docente è utilizzato ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Art. 4.

Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, in via di espletamento, nonché le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

I docenti di cui al comma precedente sono utilizzati, ove necessario, a norma dell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348, deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del personale docente di ruolo di educazione tecnica che risulti in eccedenza rispetto ai nuovi ruoli organici, compilati a norma dell'art. 4 medesimo, è operato con riferimento all'organico delle singole scuole di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale di cui al precedente primo comma alle scuole di titolarità.

Art. 5.

Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori ai consigli di classe

Del consiglio di classe previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fa parte, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, anche il personale insegnante tecnico-pratico addetto alle esercitazioni di laboratorio che coadiuva i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici coadiutori.

Art. 6.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 2

DECRETO-LEGGE 25 giugno 1979, n. **236**.

Disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per garantire a tutti gli studenti una parità di trattamento in ordine alla realizzazione delle loro legittime aspettative, e per assicurare quindi lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica presso i quali si sono verificate o si verifichino eccezionali e particolari situazioni che, impedendone il regolare svolgimento, pregiudicano i diritti degli studenti delle predette scuole;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1978-79, in quegli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presso i quali le valutazioni e gli scrutini finali nonchè gli esami di licenza media, di idoneità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza di istituto d'arte non siano stati effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli di classe, le commissioni e le sottocommissioni di esame sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti. Delle commissioni e delle sottocommissioni d'esame devono comunque far parte docenti delle materie per le quali è previsto lo svolgimento di prove scritte o grafiche.

Se tuttavia le valutazioni e gli scrutini finali e gli esami previsti nel precedente comma non potessero ugualmente essere effettuati con le modalità e nei tempi stabiliti, in relazione a tali casi di emergenza del tutto particolari il provveditore agli studi competente per territorio adotterà, per conseguire le finalità enunciate nel presente decreto, provvedimenti urgenti motivati, restando comunque esclusa la utilizzazione di personale esperto estraneo alla scuola.

Le stesse disposizioni si applicano qualora non possa validamente costituirsi od operare la commissione per il regolare svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **237**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche - indirizzo politico-amministrativo, è aggiunto il seguente:

economia dei trasporti.

Art. 30 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche - indirizzo storico-politico, è aggiunto il seguente:

economia dei trasporti.

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche - indirizzo politico-internazionale, è aggiunto il seguente:

economia dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **238.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara del 9 maggio 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto tributario dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova dell'11 luglio 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto tributario dell'Università di Ferrara;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario dell'Università di Padova risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario Trimeloni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto tributario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito unitamente al titolare dott. Mario Trimeloni alla cattedra di diritto tributario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **239.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Salerno alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1204, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze del 22 giugno 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima dell'Università stessa al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Salerno del 27 settembre 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università di Firenze;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra omonima dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Brunella Eruli e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di lingua e letteratura francese dell'Università di Firenze;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1204, è attribuito unitamente

alla titolare dott.ssa Brunella Eruli alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1979, n. **240**.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Chieti.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Chieti, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 517.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1979
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 291

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA MARINA MERCANTILE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1940, modificato dai decreti ministeriali 18 gennaio 1946 e 1° luglio 1949, concernente la disciplina del movimento dei carburanti destinati a provviste di bordo dei motopescherecci;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1961 recante norme per l'adulterazione degli oli minerali destinati, tra l'altro, all'azionamento dei motori delle barche da pesca;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare la disciplina del movimento dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo dei motopescherecci;

Decreta:

Art. 1.

Per le provviste di prodotti petroliferi destinati ad azionare i motori delle barche da pesca devono osservarsi, salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli, le comuni discipline doganali sia per ciò che riguarda il deposito in locali di proprietà privata dove i prodotti sopra indicati schiavi di diritti doganali ovvero di imposta di fabbricazione, adulterati nei modi stabiliti dal decreto ministeriale 7 agosto 1961, devono essere custoditi in attesa d'imbarco, sia per quanto riflette le formalità per l'invio a bordo di tali provviste.

Art. 2.

Quando alla fornitura dei prodotti petroliferi di cui all'art. 1 venga provveduto dai consorzi cooperativi di armatori di motopescherecci, riconosciuti e vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oppure da altri enti costituiti per la distribuzione dei prodotti petroliferi e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, devono essere osservate le norme di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Qualora in uno scalo non esista uno degli enti anzidetti, o questi non siano sufficientemente attrezzati per il servizio di distribuzione dei prodotti petroliferi, le norme predette sono estese alla ditta privata che, sentito il Ministero della marina mercantile, avrà lo incarico di disimpegnare tale servizio.

In casi eccezionali, a seconda dell'importanza della località, il permesso per la distribuzione dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo di motopescherecci potrà essere rilasciato anche a più enti o ditte.

Art. 3.

L'ente o la ditta privata che intenda assumere il servizio di cui al precedente articolo presso uno scalo marittimo deve farne domanda al dirigente della circoscrizione doganale competente per territorio dichiarando:

a) il nominativo del gestore, nel caso in cui la gestione è affidata a soggetto diverso dal concessionario;

b) la precisa indicazione dei locali di custodia della merce, che dovranno essere ubicati in prossimità del luogo ove abitualmente attraccano i natanti da pesca;

c) la ditta o le ditte fornitrici del prodotto petrolifero e gli impianti dai quali saranno effettuati i prelevamenti.

Inoltre, il richiedente deve:

1) comprovare di avere ottenuto il riconoscimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della marina mercantile;

2) allegare il nulla osta del capo del compartimento marittimo competente per territorio;

3) obbligarsi di destinare i prodotti petroliferi immagazzinati esclusivamente al rifornimento delle navi o galleggianti da pesca, rendendosi garante della regolarità della gestione;

4) dare la prova che ha ottenuto la concessione prevista dalle vigenti disposizioni per l'impianto e per l'esercizio del deposito di oli minerali.

Per i depositi di capacità inferiore a dieci metri cubi è sufficiente, giusta l'art. 2 del decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187, la prova che il richiedente ha ottenuto il nulla osta delle competenti autorità, agli effetti delle norme di sicurezza, di cui al decreto 31 luglio 1934 del Ministero dell'interno.

In ogni caso il richiedente deve ottenere la concessione da parte dell'autorità competente circa l'uso del suolo pubblico occorrente per la gestione del servizio;

5) sottostare a tutte le altre norme che la dogana riterrà opportuno imporre per disciplinare il movimento di introduzione e di estrazione degli oli minerali, compreso l'eventuale obbligo della doppia chiave di cui una in possesso dell'ufficio doganale e del reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza.

Art. 4.

Qualora concorrano tutte le condizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3 e nulla osti da parte dell'autorità finanziaria nei riguardi della solidità della ditta privata che intende assumere il servizio di che trattasi, il dirigente della circoscrizione doganale rilascia il permesso di rifornire i motopescherecci di prodotti petroliferi con le norme degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, dandone avviso alla dogana ovvero all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale si trova l'impianto dal quale sarà prelevata la merce destinata a provvista delle navi o dei natanti adibiti alla pesca.

Art. 5.

Il prelevamento dagli impianti di produzione o di deposito dei prodotti petroliferi, destinati, quale provvista, per azionare i motori delle navi e dei galleggianti addetti alla pesca, ha luogo con bolletta di cauzione per merci estere o con bolletta di cauzione H/*ter* 18 secondo che si tratti di prodotto estero schiavo di diritti doganali o di prodotto nazionale soggetto ad imposta di fabbricazione.

Art. 6.

La dichiarazione doganale di spedizione della merce estera con bolletta di cauzione ovvero la richiesta di spedizione del prodotto nazionale, oltre ad avere i prescritti requisiti, deve indicare lo scalo prescehreccio e la ditta od ente concessionario cui la partita è destinata nonché il nome o ragione sociale del gestore nel caso di gestione affidata ad altro soggetto, e deve contenere l'esplicita obbligazione di dare esito alla partita medesima nel termine di mesi tre dalla data di uscita della merce dal deposito o dall'impianto mittente.

Non sarà, tuttavia, dato corso all'operazione se la dogana o l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non avrà ricevuto l'avviso di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Le spedizioni sotto vincolo cauzionale da effettuarsi a termini del precedente art. 5 devono essere effettuate mediante carri o recipienti piombati, e, ove occorra, accompagnate da campione suggellato.

All'atto dell'arrivo della merce a destino, qualora lo imbarco sui motopescherecci non abbia subito luogo, è ammesso lo scarico frazionato della bolletta di cauzione, sempreché la merce venga introdotta nei locali di custodia di cui all'art. 3.

Il prodotto viene immesso nei detti locali con la scorta della bolletta di cauzione, previo accertamento dell'integrità dei suggelli e dei caratteri organolettici della merce, la quale dovrà corrispondere alle indicazioni del documento che l'accompagna.

Qualora all'arrivo sorgano fondati sospetti sulla identità, la merce sarà, nei modi prescritti, sottoposta allo esame del competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

In tal caso la merce può essere ugualmente imbarcata, prenotando lo scarico sulla bolletta di cauzione, salvo a renderlo definitivo quando, dall'analisi, risulti confermata la identità del prodotto in confronto del relativo documento.

Per le eventuali differenze riscontrate all'arrivo in confronto della bolletta di cauzione e per gli eventuali cali di giacenza in deposito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il concessionario o il gestore deve tenere un registro di carico e scarico previamente vidimato dalla dogana da cui risultino, dalla parte del carico, le partite di prodotti petroliferi introdotte in magazzino e, dalla parte dello scarico, le singole estrazioni per imbarco su motopescherecci con riferimento ai documenti di arrivo e di imbarco.

Art. 9.

I marittimi al comando di navi o di galleggianti, muniti di motore, addetti alla pesca devono provvedersi di un libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi di prodotti petroliferi.

Tale libretto è composto di tre parti per annotarvi:

a) le caratteristiche del natante con riferimento alle relative carte di bordo e i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario di prodotto in rapporto alla potenzialità del motore stesso;

b) gli imbarchi di prodotti petroliferi con indicazione della bolletta doganale rilasciata per ciascuna provvista;

c) le ore di moto ed i conseguenti consumi di prodotti petroliferi.

Le annotazioni di cui alla lettera *a*) devono essere autenticate dall'autorità marittima in base ai dati controllati dal R.I.N.A., gli imbarchi di prodotti petroliferi devono essere annotati dalla dogana o dall'organo della guardia di finanza, nella parte *b*), all'atto del rilascio delle bollette doganali che legittimano i singoli imbarchi e le annotazioni di cui alla lettera *c*) devono essere apposte direttamente dal marittimo che comanda la nave o il galleggiante oppure, in sua vece, dal motorista e sono controllate dalla dogana e dalla guardia di finanzia secondo le norme dei successivi articoli.

Art. 10.

Nessun imbarco di prodotti petroliferi sarà consentito se il comandante del motopeschereccio non esibirà il libretto di controllo vidimato dall'autorità marittima, previsto dal precedente articolo.

La dogana o l'organo della guardia di finanza, accertato che i consumi di prodotti petroliferi precedentemente denunciati sono congrui in rapporto alla potenzialità del motore ed alle ore di moto registrate nella parte *c*), consente l'estrazione del prodotto dal locale di custodia, e, previa eventuale verifica, rilascia la bolletta per l'imbarco della nuova provvista, annotandola nella parte *b*) del libretto medesimo.

Tali bollette, che saranno staccate dal mod. A/23 o A/24 a seconda che si tratti di prodotto estero schiavo di diritti doganali o di prodotto nazionale soggetto ad imposta di fabbricazione devono essere intestate al concessionario ovvero al gestore dell'impianto nel caso di gestione affidata ad altro soggetto e devono riportare tanto il « visto imbarcare » quanto « il visto a bordo » da parte della guardia di finanza; esse vengono, poi, ritirate dall'esercente del servizio per essere esibite alla dogana a termini del successivo art. 13.

Art. 11.

E' in facoltà della guardia di finanza di farsi esibire in qualunque momento il libretto di controllo e di assicurarsi della esattezza dei dati in esso esposti e tale riscontro dovrà particolarmente eseguirsi all'atto dell'approdo e della partenza delle barche da pesca, come durante le operazioni di imbarco del prodotto petrolifero.

Art. 12.

In prova dei compiuti riscontri, tanto la dogana quanto la guardia di finanza apporranno il visto dopo l'ultima registrazione.

Art. 13.

Alla scadenza del trimestre di validità della bolletta di cauzione sarà dato scarico al documento per la quantità di prodotto che risulti complessivamente imbarcato: a tale uopo l'esercente del servizio dovrà esibire le bollette originali che hanno legittimato ogni imbarco del prodotto sui motopescherecci.

Per comprovati motivi il dirigente della circoscrizione doganale potrà consentire che l'imbarco del prodotto petrolifero possa effettuarsi anche dopo la scadenza del trimestre di validità del documento.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle sanzioni applicabili, chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto potrà essere escluso dalla gestione del servizio di rifornimento dei prodotti petroliferi ai motopescherecci con le agevolezze previste dal presente decreto.

L'esclusione potrà avere carattere permanente o temporaneo e sarà pronunciata dagli intendenti di finanza.

Art. 15.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 23 ottobre 1940, modificato dai decreti ministeriali 18 gennaio 1946 e 1° luglio 1949, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a quaranta volte l'ammontare del fondo di garanzia versato nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative dell'Istituto medesimo e avuta presente l'opportunità di assicurare allo stesso un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a quaranta volte l'ammontare del fondo di garanzia versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, n. 1109, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la predetta sezione ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di

emissione delle proprie obbligazioni a cinquanta volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve;

Considerato che, pur contenendo l'aumento del cennato limite da trenta a trentacinque volte, sarà ugualmente garantito per un congruo periodo di tempo un sufficiente grado di elasticità operativa, in relazione all'attuale margine disponibile di emissione dei titoli ed agli impegni assunti dalla sezione;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trentacinque volte l'ammontare del fondo di dotazione versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5172)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1979.

Sostituzione di un membro supplente del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge, il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione - SACE;

Visto l'art. 7 della suddetta legge, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del comitato di gestione della Sezione in parola, il quale, fra l'altro, stabilisce che il comitato medesimo è composto da funzionari appartenenti ai Ministeri ed agli enti indicati nello stesso art. 7 e che i membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale vennero nominati i componenti il comitato di gestione della suddetta Sezione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1979, con il quale la dott.ssa Sofia Cattani nata Gullino è stata, tra l'altro, nominata membro supplente del comitato in parola, quale funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero;

Vista la nota ed il telex, con i quali il Ministero del commercio con l'estero, nel comunicare che la dottoressa Sofia Cattani nata Gullino ha lasciato l'impiego, ha designato il dott. Romano Sbardella, primo dirigente nello stesso Ministero, per la nomina quale membro supplente del comitato di gestione della Sezione in parola;

Decreta:

Il dott. Romano Sbardella, primo dirigente nel Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.), su designazione del cennato Ministero ed in sostituzione della dott.ssa Sofia Cattani nata Gullino.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con decreto del 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

(5171)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1976, con il quale è stato ricostituito il consiglio generale dell'ente sopracitato, chiamandone a far parte, tra gli altri, il sig. Giansaverio Bianchi, in qualità di esperto nel settore dell'allevamento equino;

Vista la lettera in data 19 aprile 1979, con la quale l'Associazione nazionale allevatori del cavallo trottatore ha designato il prof. Paolo Quaini, vice presidente della predetta associazione, in sostituzione del sig. Giansaverio Bianchi, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Paolo Quaini è nominato componente del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., in qualità di esperto nel settore

dell'allevamento equino, in sostituzione del sig. Giansaverio Bianchi, per il restante periodo del quadriennio in corso 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

(5015)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, con effetto dal 2 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5743)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, con effetto dal 2 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5744)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas-sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas-sud di Anagni (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1978 al 22 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas-sud di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 22 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5737)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Schemi del quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978 e 28 maggio 1934, n. 4865, con i quali furono approvati, rispettivamente il primo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1967, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 338, con il quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, n. 1729, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Lucca;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale ultimo schema è in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi di quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della stessa provincia redatti dall'ufficio del genio civile di Lucca;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli schemi di quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto, sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana designato per la provincia di Lucca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. d'ord. 1	Ditta proprietaria 2	Località 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	N. 1 pozzo Bertozzi Licio	Carabiniera	Pietrasanta	Tutta la portata	
2	N. 1 pozzo Bracchi Raffaello	Corvaia	Seravezza	Id.	
3	N. 1 pozzo Bacci Luigi	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
4	N. 1 pozzo Bacci Marino	Torraccia	Id.	Id.	
5	N. 1 pozzo Coppedè Cassio	Montiscendi - Strettoia	Id.	Id.	
6	N. 1 pozzo Coppedè Gaudenzio	Via Romana - Strettoia	Id.	Id.	
7	N. 1 pozzo Davini Romano	Ponterosso	Id.	Id.	
8	N. 1 pozzo De Martin Antonio - Soc. Italmarble	Via Ghiare - Pontestrada	Id.	Id.	
9	N. 1 pozzo Cardini Ivano	Ponterosso	Seravezza	Id.	
10	N. 1 pozzo Fabbri Dario Alfredo	Viale Apua, loc. Africa	Pietrasanta	Id.	
11	N. 1 pozzo Fracassini Armando	Fossetto	Id.	Id.	
12	N. 1 pozzo Francioni Lelio	Via Aurelia, loc. Motrone	Id.	Id.	
13	N. 1 pozzo Guastini Avio	Fossetto	Id.	Id.	
14	N. 1 pozzo Lazzerini Michele	Id.	Id.	Id.	
15	N. 1 pozzo Mutti Francesco	Via Ghiare	Id.	Id.	
16	N. 1 pozzo Mandoli Gianfranco	Fossetto	Id.	Id.	
17	N. 1 pozzo Malausa Ferdinando	Via Aurelia, loc. Ponte Nuovo	Id.	Id.	

N. d'ord.	Ditta proprietaria	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
18	N. 1 pozzo Maremmani Cesare	Via provinciale, loc. Vallecchia	Pietrasanta	Tutta la portata	
19	N. 1 pozzo Mei Bruno	Via Maccheri, loc. Ponterosso	Seravezza	Id.	
20	N. 1 pozzo Navari Silvestro	Via Bugneta, loc. Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
21	N. 1 pozzo Navari Dario	Pontestrada	Id.	Id.	
22	N. 1 pozzo Pesetti Aldo e Alvaro	Fossetto	Id.	Id.	
23	N. 1 pozzo Patuelli Oscar	Via Aurelia, loc. Pontenuovo	Id.	Id.	
24	N. 1 pozzo Parmigiani Rodolfo	Id.	Id.	Id.	
25	N. 1 pozzo Pescatori Maria Grazia	Via provinciale Querceta	Seravezza	Id.	
26	N. 1 pozzo Rebecchi Ferruccio e Orzali Cesarina	Mordure Querceta	Id.	Id.	
27	N. 1 pozzo Raffo Giovanni	Via Aurelia, loc. Stazione	Pietrasanta	Id.	
28	N. 1 pozzo Smep di Neri Alessandro	Ponte Foggi	Id.	Id.	
29	N. 1 pozzo Segheria Alta Versilia	Centrale Corvaia	Seravezza	Id.	
30	N. 1 pozzo Silvestri Enzo	Ceragiola	Id.	Id.	
31	N. 1 pozzo Tartarelli Giovanni	Fossetto	Pietrasanta	Id.	
32	N. 1 pozzo Toti Tito	Cascine Pozzi	Seravezza	Id.	
33	N. 3 pozzi Varia Filippo « Italbeton »	Via Aurelia Motrone	Pietrasanta	Id.	
34	N. 1 pozzo Vecoli Luigi	Via Aurelia Pontenuovo	Id.	Id.	
35	N. 1 pozzo Volterrani Tommaso	Id.	Id.	Id.	
36	N. 3 pozzi comune di Camaiore	Teneri	Id.	Id.	
37	Comune di Camaiore	Carignani	Camaiore	Id.	
38	N. 1 pozzo Gemignani Angelo e Bracchi Sabina	Pignana	Massarosa	Id.	
39	N. 2 pozzi S.p.a. Montecatini Edison	Via Pisana	Pietrasanta	Id.	
40	N. 2 pozzi Magnani Gianni	Piano di Mommio	Massarosa	Id.	
41	N. 1 pozzo Martinelli Rodolfo e Paccagnini Agostino	Pignana	Id.	Id.	
42	N. 1 pozzo Agraria Morelli C.D.	Vignola S. Macario	Lucca	Id.	
43	N. 1 pozzo Cardella Mario	S. Pietro a Vico	Id.	Id.	
44	N. 1 pozzo Balagi Pietro e Lucchesi Egilde-Iolanda	Socciglia	Borgo a Mozzano	Id.	
45	N. 2 pozzi Cartiera Stima S.p.a.	Le Muline Marlia	Capannori	Id.	
46	N. 4 pozzi Soc. Italiana per il gas - Torino	S. Concordio Contrada	Lucca	Id.	
47	N. 1 pozzo Francesconi Lola e Morfini Franca	Cartiera Francesconi San Pietro a Vico	Id.	Id.	

N. d'ord. 1	Ditta proprietaria 2	Località 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
48	N. 3 pozzi Giovannelli dottor Fabio	Fontana Nuova Gragnano	Capannori	Tutta la portata	
49	N. 2 pozzi Soc. O.F.I.C. S.p.a.	Sibolla	Altopascio	Id.	
50	N. 2 pozzi Soc. O.F.I.C. S.p.a.	Cerbaia	Id.	Id.	
51	N. 1 pozzo S.r.l. F.lli Giambastiani	Via Brennero, 6, Ponte a Moriano	Lucca	Id.	
52	N. 2 pozzi S.n.c. Cartaeuropa	Spadoni Marlia	Capannori	Id.	
53	N. 2 pozzi Cardella Pasquale	S. Martino Marlia	Id.	Id.	
54	N. 2 pozzi Cardella Pasquale e Cardella Giovan Bernardo	Ricci Marlia	Id.	Id.	
55	N. 2 pozzi Giannelli Sirio	Via Trento. 41. Pozzi	Seravezza	Id.	
56	N. 1 pozzo D'Ippolito Carlo, già Pres. Soc. Pandolfini	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
57	N. 1 pozzo comune di Montecarlo	Località Luciani, pozzo n. 2	Montecarlo	Id.	
58	N. 1 pozzo comune di Montecarlo	Località Luciani, pozzo n. 3	Id.	Id.	
59	N. 1 pozzo Cartiera MA. di Ba. S.n.c.	Località Ciuffi Marlia	Capannori	Id.	
60	N. 2 pozzi Ca. M. dei F.lli Quilici S.n.c.	Alle Molina Marlia	Id.	Id.	
61	N. 5 pozzi Cartiere del Serchio S.p.a.	Via del Ceppo di Melo Marlia	Id.	Id.	
62	N. 2 pozzi Montecatini Edison S.p.a.	S. Rocchino	Massarosa	Id.	
63	N. 3 pozzi C.B. Cecchini S.p.a.	Via delle Ville S. Marco	Lucca	Id.	
64	N. 1 pozzo Industria plastici cartoni e affini I.P.C.A. di Monti Severino e C. S.n.c.	Via Carignoni Pianate	Altopascio	Id.	
65	N. 2 pozzi comune di Altopascio	Rifoglieto	Id.	Id.	
66	N. 1 pozzo Barberi Piero	Madonnina	Seravezza	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. d'ord. 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	Sorgente La Martinatica	Torrente Baccatoio	Pietrasanta	Tutto il suo corso	
2	Sorgente Polla di terme	Torrente Pizzorna	Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano	Id.	
3	Sorgente Botronchio	Torrente Turrite di Gragliana	Stazzema	Id.	

N. d'ord.	Ditta proprietaria	Località	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
4	N. 2 pozzi comune di Altopascio	Tazzera	Altopascio	Tutta la portata	
5	N. 3 pozzi comune di Pescia	Pollino	Porcari	Id.	
6	N. 2 pozzi Soc. An. Lucchese industria filati - S.A.L.I.F.	Acquacalda	Lucca	Id.	
7	N. 4 pozzi F.lli Pardini S.p.a.	Molino Pardini	Id.	Id.	
8	N. 1 pozzo Puccetti Ezio e Papini Marianna	Padulette	Montecarlo	Id.	
9	N. 3 pozzi Pasquini Tarcisio e F.lli	Ciarpi	Porcari	Id.	
10	N. 1 pozzo Cardella Pasquale e Giovan Bernardo	Fossa Nera C/te Manetti	Id.	Id.	
11	N. 2 pozzi Domenici Luigi, Del Bianco Luisa e Lia	Via Vecchia Pesciatina	Capannori	Id.	
12	N. 1 pozzo Indragoli Giulio, Sbrana Guido, Anna Maria e Marco	Via comunale Viaccio	Lucca	Id.	
13	N. 2 pozzi Cartiera Fenili S.n.c.	Coselli	Capannori	Id.	
14	N. 2 pozzi Onduline Italia S.p.a.	Cerbaia	Altopascio	Id.	
15	N. 4 pozzi Cover S.r.l.	Id.	Id.	Id.	
16	N. 1 pozzo Soc. Az.ria Lavavatura pettinatura industriale Toscana S.A.L.P.I.T.	Carrara	Porcari	Id.	
17	N. 3 pozzi Cartiera S. Giusto	Padule	Porcari, via Fossa Nuova	Id.	
18	N. 1 pozzo Ferretti Sergio Soc. Ital. Onix	Madonnina	Seravezza	Id.	
19	N. 1 pozzo Segheria Alta Versilia	Centrale Corvaia	Id.	Id.	
20	N. 1 pozzo Lari Alba	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
21	N. 1 pozzo Gherarducci Giovanni e Valpiani Ida	Baccatoio	Id.	Id.	
22	N. 2 pozzi Soc. Henraux	Querceta	Seravezza	Id.	
23	N. 1 pozzo S.r.l. Cerpelli	Id.	Id.	Id.	
24	N. 1 pozzo Giannini Leo e Felice - Soc. Lux Marmi	Ripa	Id.	Id.	
25	N. 2 pozzi I.M.I. - Industria manufatti ideal	Baccatoio	Pietrasanta	Id.	
26	N. 1 pozzo comune di Camaiore	Fonte alla Gora	Camaiore	Id.	
27	N. 1 pozzo comune di Viareggio	Bottaccio	Massarosa	Id.	
28	N. 1 pozzo Tognetti Gianfranco	Ceragiola	Seravezza	Id.	
29	N. 1 pozzo Cavadini Piera	Le Ghiare	Pietrasanta	Id.	
30	N. 1 pozzo Ciambriello Maria	Ponterosso	Id.	Id.	
31	N. 1 pozzo Balduini Bruno	Pontenuovo	Id.	Id.	
32	N. 1 pozzo comune di F. dei Marmi	Cugnia	Id.	Id.	

N. d'ord. 1	Ditta proprietaria 2	Località 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
33	N. 1 pozzo Landi Dionisio	Pozzi	Seravezza	Tutta la portata	
34	N. 1 pozzo Lombardi Roberto	Id.	Id.	Id.	
35	N. 1 pozzo MA.PA di Francesco Palagi	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
36	N. 1 pozzo Floricoltura S. Maria dei F.lli Lorenzi	Baccatoio	Id.	Id.	
37	N. 1 pozzo Soc. Cartiera di Viareggio di Liberati Pier Giorgio	Cavallini	Camaiore	Id.	
38	N. 1 pozzo Soc. Cartiera della Versilia	Id.	Id.	Id.	
39	N. 1 pozzo Binelli Emilio	Cafaggio	Seravezza	Id.	
40	N. 1 pozzo Salvatori Ugo erede di Salvatori Carlo	Corvaia	Id.	Id.	
41	N. 1 pozzo Giannotti Aristide	Via Padule	Pietrasanta	Id.	
42	N. 1 pozzo Falconi Bruno	Ponterosso	Seravezza	Id.	
43	N. 1 pozzo L.M.G. di Bacci e C.	Bugneta	Pietrasanta	Id.	
44	N. 1 pozzo A.G.I.P. Livorno	Ponterosso	Id.	Id.	
45	N. 1 pozzo Innocenti e Rosati	Centoquindici	Id.	Id.	
46	N. 1 pozzo Landi Felice	Pozzi	Seravezza	Id.	
47	N. 1 pozzo Angeli Giovanni	Crociale	Pietrasanta	Id.	
48	N. 1 pozzo Fruzzetti Piero	Macellarino	Massarosa	Id.	
49	N. 1 pozzo Ceragioli Giuliano	Via Comparini	Viareggio	Id.	
50	N. 3 pozzi Larini Luciano - Soc. Tosco Pesce	Strada statale Aurelia sud	Id.	Id.	
51	N. 1 pozzo Galeotti Garden Marchet	Bicchio	Id.	Id.	
52	N. 1 pozzo Biancalana Dino	Via Comparini	Id.	Id.	
53	N. 2 pozzi Pieretti Giulio	Ponte di Sasso	Camaiore	Id.	
54	N. 1 pozzo Micheloni Paolo Soc. Halambra Pesca	Montramito	Massarosa	Id.	
55	N. 3 pozzi Montedison Marmi	S. Rocchino	Viareggio	Id.	
56	N. 1 pozzo Cordificio di M. Pardini	Via Fonda	Camaiore	Id.	
57	N. 1 pozzo Fabbrica alluminio di O. Pardini	Via Sterpi	Id.	Id.	
58	N. 1 pozzo Fornace Dati	Via Terrapezzina	Id.	Id.	
59	N. 1 pozzo Officina F.lli Dati	Via Venti Settembre	Id.	Id.	
60	N. 1 pozzo Autofficina Orvan	Capezzano	Id.	Id.	
61	N. 1 pozzo Baldacchini Alvaro	Teneri	Id.	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

(5453)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 2 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 2 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5741)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese);

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è prolungata fino al 27 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 2 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetraria F.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5742)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese);

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1978 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 27 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede e stabilimento in Olgiate Olona (Varese), è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5740)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 ed il decreto del Capo del Governo 24 settembre 1937, concernenti la costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto l'art. 33 del vigente statuto della suddetta sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti dell'organo in questione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il collegio dei sindaci della sezione suddetta, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute:

Decreta:

Il collegio dei sindaci della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro è composto dai seguenti signori:

Sindaci effettivi:

Codiglione dott. Antonino;
Arturo Caleffi dott.ssa Carmela;
Marinone dott. Franco.

Sindaci supplenti:

Bilotti dott. Francesco;
De Simone dott. Antonino;
Lazzaroni dott. Ugo.

I predetti dureranno in carica tre esercizi in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas-sud, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Geas-sud di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 21 ottobre 1978 e 31 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 aprile 1978 al 22 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geas-sud di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 22 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1979.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 marzo 1979;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per assicurare la completa ristrutturazione della custodia preventiva minorenni di Lecce;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per rendere completa e funzionale in ogni sua parte la nuova casa circondariale di Crotone;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per rendere completa e funzionale in ogni sua parte la nuova casa circondariale di Ariano Irpino;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione della somma finora concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Benevento per renderla corrispondente a quella prevista in progetto;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione della somma finora concessa per la costruzione della nuova casa di reclusione di Augusta per renderla corrispondente a quella prevista in progetto;

Considerato che per quanto in premessa occorre la complessiva somma di L. 5.650.000.000;

Considerato che detta somma di L. 5.650.000.000 può essere reperita dai fondi posti a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, nella misura di L. 520.000.000 per il 1979; di L. 500.000.000 per il 1980; di L. 1.000.000.000 per il 1981; di L. 3.630.000.000 per il 1982;

Considerato che per effetto del presente decreto la disponibilità finanziaria accantonata per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere si riduce a L. 15.382.000.000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Per la completa ristrutturazione della custodia preventiva minorenni di Lecce viene stanziata l'ulteriore somma di L. 120.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Crotone viene stanziata l'ulteriore somma di L. 400.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1979.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Ariano Irpino viene stanziata l'ulteriore somma di L. 500.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1980.

Per l'integrazione della somma concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Benevento e renderla corrispondente a quella prevista in progetto viene stanziata la somma di L. 1.000.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1981.

Per l'integrazione della somma concessa per la costruzione della nuova casa di reclusione di Augusta e renderla corrispondente a quella prevista in progetto viene stanziata la somma di L. 3.630.000.000, che sarà prelevata dai fondi all'uopo accantonati per l'esercizio finanziario 1982.

Pertanto, con l'esecuzione del presente decreto, la disponibilità dei fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere è rappresentata come segue:

per il 1979 a disposizione . . .	L.	50.000.000
per il 1980 a disposizione . . .	»	2.290.000.000
per il 1981 a disposizione . . .	»	7.200.000.000
per il 1982 a disposizione . . .	»	5.842.000.000
Totale . . .	L.	15.382.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(5728)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 27/1979. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e le successive modifiche intervenute col provvedimento C.I.P. n. 10/1979 del 6 marzo 1979;

Visti il provvedimento C.I.P. n. 17/1979 del 4 maggio 1979 e n. 21/1979 del 24 maggio 1979;

Constatato il deficit di disponibilità di prodotti, particolarmente di gasolio ed altri distillati medi, segnalato dal programma di approvvigionamento elaborato dal Ministero dell'industria;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza del maggior costo della materia prima dovuto sia all'eccezionale dinamica dei prezzi ufficiali di vendita del greggio che all'esigenza di aumentare il ricorso ad acquisti sul mercato libero per fronteggiare il deficit di disponibilità secondo i presupposti del metodo;

Considerata la necessità di procedere ad un primo aggiornamento dei costi di raffinazione e distribuzione, ivi compresi i margini delle aziende rivenditrici e dei gestori, sulla base degli elementi raccolti dalla rilevazione in atto;

Considerato il divario esistente tra i prezzi interni e quelli internazionali dei gasoli e petroli;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Franco raffineria (costiera o interna), o deposito costiero, IVA esclusa:				
a) I.F. compresa	L./tonn.	554.577	547.732	192,140
b) I.F. esclusa	»	142.457	135.612	162,140
2. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. compresa:				
a) I.V.A. compresa	L./litro	500	480	215
b) I.V.A. esclusa	»	446,43	428,57	188,60
3. — Al gestore di distributore stradale I.F. compresa, I.V.A. esclusa per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	424,53	409,30	175,78
b) fino a 450.000 litri annui	»	425,73	410,35	176,32
c) fino a 750.000 litri annui	»	425,68	410,31	176,30
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	425,63	410,27	176,28
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	426,28	410,84	176,57
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	427,48	411,89	177,11
Punti vendita appoggiati	»	429,53	413,70	178,03

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 176,05 per il gasolio.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita dei carburanti.

B) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

				Olio combustibile viscosità a 50°C	
		Petrolio	Gasolio	Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	194.250	185.040	139.555	135.355
a.2) I.F. esclusa	»	172.250	163.040	132.255	129.105
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	193.600	184.090	138.905	134.705
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore, I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	193.250	183.740	138.555	134.705
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	193.250	183.240	138.205	134.705
superiori a 100.000 tonn.	»	193.250	182.940	138.205	134.705

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80 % della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza superiore a 25 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . L. 395

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . » 185

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . . . » 245

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido e semifluido L./tonn.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila . .	15.500	15.000
2) Per consegne di oltre 4 mila litri . .	13.400	12.600
3) Per consegne in autotrenobotte	9.800	9.250

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata che al litro.

C) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100 . . .	142.457	142.457
Benzina normale N.O. 84/86	135.612	135.612
Gasolio I.D. non inf. a 53 e prodotti assimilabili . .	162.140	162.590
Petrolio a 32 N.O. e prodotti assimilabili	171.700	172.150
Olii combustibili visc. a 50°C:		
fluido da 3°E fino a 5°E e prodotti assimilabili	131.630	132.080
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E e prodotti assimilabili . .	128.905	129.355
fluidissimo inf. a 3°E e prodotti assimilabili	160.200	160.650

I prezzi dei prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca e alla piccola marina, possono essere maggiorati:

1) per vendite franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:

entro 30 km . . . . L./tonn. 3.400

da km 31 a 70 km . . . . » 4.500

oltre 70 km . . . . » 5.600

2) per vendite al consumo, franco deposito del rivenditore (agricoltura) e franco impianto di erogazione (pesca e piccola marina) i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1) possono essere ulteriormente maggiorati di L. 9.500 la tonn. Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento). Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione dei fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e olii combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

D) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 2.000 per benzine, gasolio e petrolio e L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *B*), punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni, per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *B*), punto *b*.3).

E) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o in canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del rivenditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta sul mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15°C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferita a 15°C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrono condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(5914)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Varese:

« 35-VA » (otto punzoni): Montalbetti & Ferrari, in Cassano Magnago, via Garibaldi, 14;

« 46-VA » (un punzone): Stanoppi Emilio, in Cassano Magnago, via 5 Giornate, 19;

« 63-VA » (un punzone): Colombo Natale, in Gallarate, via Stoppani, 14;

« 112-VA » (due punzoni): Galli Giovanni, in Gallarate, via M. Greppi, 10;

« 116-VA » (nove punzoni): Farè Emidio, in Cassano Magnago, via Bonicalza, 89;

« 146-VA » (un punzone): Martignoni Bruno, in Cassano Magnago, via Marconi, 51.

(5515)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Nigro Nicola, nato ad Accadia (Foggia) il 30 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 20.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5887)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una somma di denaro

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze in data 10 maggio 1979, n. 383/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla « The California State University and Colleges International Programs » la somma di $ 690.00 disposta a favore della biblioteca americana della facoltà di magistero di quell'Ateneo per l'acquisto di pubblicazioni.

(5868)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Bresciana costruzioni a r.l., in Brescia

Con decreto ministeriale 12 giugno 1979 il rag. Fausto Lombardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Bresciana costruzioni a r.l., in Brescia, già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Ernesto Stefanutti.

(5831)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati, concesse alle ditte a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

decreti ministeriali 14 maggio 1979:

Chemitron 6 G. (registrato con decreto ministeriale 26 maggio 1976 al n. 2240): Chemia, in S. Agostino (Ferrara);

Chemyn G. 10 (registrato con decreto ministeriale 30 marzo 1976 al n. 2195): Chemia, in S. Agostino (Ferrara);

Dithane Z 78 polvere 8 % (registrato con decreto ministeriale 10 maggio 1972 al n. 0249): Aziende Agrarie di Trento;

Microzineb S. (registrato con decreto ministeriale 17 marzo 1972 al n. 0734): Chemia, in S. Agostino (Ferrara);

Parathion G. 6 (registrato con decreto ministeriale 7 maggio 1977 al n. 2512): Chemia, in S. Agostino (Ferrara).

(5102)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970, alle ditte a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

decreti ministeriali 14 maggio 1979:

Elios pasta: Sipcam S.p.a., in Milano;
Kelthane M.F.: Sipcam S.p.a., in Milano;
Kelthane K 20 E: Sipcam S.p.a., in Milano;
Rogue 35: Sipcam S.p.a., in Milano;
Sipcamol - estivo: Sipcam S.p.a., in Milano.

(5103)

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970, alle ditte a fianco degli stessi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

decreti ministeriali 5 giugno 1979:

Caronet: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna);
Clorocide - liquido - miscibile: Formenti S.p.a., in Milano;
C.W.O. 50: Sariaf, in Bologna;
Dithane Z 78: Ravit S.p.a., in Torino;
Sulfur: Chemia, in S. Agostino (Ferrara);
Zolidan:. Antiparassitari B.P.D. S.p.a., in Torino.

(5626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 marzo 1979, concernente il 1° censimento del personale degli enti locali e dei loro consorzi ed aziende speciali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 maggio 1979, fra le pagine 22 e 23 è inserito l'allegato unico foglio, contenente il prospetto n. 7 ed il prospetto n. 8:

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale Amministrazione Civile
Divisione Personale Enti Locali

PROVINCIA DI **Codice Ente**

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI

PROSPETTO N 7

CODICE	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	INGEGNERE 1.1		ARCHITETTO 1.2		GEOMETRA 1.3		DISEGNATORE 1.4		OPERAIO SPECIALIZZATO 1.5		OPERAIO GENERICO 1.6		TOTALE		A CONTRATTO PROFESSIONALE
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01	Progettazione															
1.02	Manutenzione															
1.03	Nuovi lavori															
1.99	TOTALI PARZIALI															
9.99	TOTALI COMPLESSIVI															

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI

PROSPETTO N 8

CODICE	STRUTTURE SCOLASTICHE	N. CLASSI O SEZIONI	N. ISCRITTI	PERSONALE AMMINISTRATIVO		PERSONALE TECNICO		PERSONALE AUSILIARIO		TOTALE
				A	B	A	B	A	B	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.01	Licei scientifici									
1.02	Istituti tecnici commerciali									
1.03	Istituti tecnici per geometri									
1.04	Istituti nautici ed altri									
1.99	TOTALI PARZIALI									
9.99	TOTALI COMPLESSIVI									

LEGENDA: A . . *a tempo pieno* — B . . *a tempo parziale*

Data, ...

IL PRESIDENTE

....

Timbro dell'Ente

IL SEGRETARIO

....

(5358)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 13 maggio 1979 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Corbola, società cooperativa a responsabilità limitata, in Corbola (Rovigo), disposta con decreto del Ministro del tesoro 25 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977) e prorogata con decreto del Ministro stesso 16 ottobre 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 15 novembre 1978).

(5620)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monticelli d'Ongina, Mirandola, Medolla, Piozzano e Pontenure.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1437 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3959/3731 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 20 febbraio 1978, n. 23 e 31 marzo 1978, n. 28);

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1439 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3961/3733 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Mirandola (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 marzo 1978, n. 110);

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1440 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3962/3734 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Medolla (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 marzo 1978, n. 49);

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1442 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3964/3784 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Piozzano (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 luglio 1977, n. 32);

deliberazione 17 aprile 1979, n. 1444 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3966/3683 nella seduta del 23 maggio 1979): comune di Pontenure (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 16 marzo 1978, n. 2).

(5632)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Romagnano

Con deliberazione n. 3285 in data 13 aprile 1979, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 824/5 del comune catastale di Romagnano dal demanio al patrimonio provinciale.

(5245)

Sdemanializzazione di un immobile in comune catastale di Javrè

Con deliberazione 30 marzo 1979, n. 2671, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1936/3 in partita tavolare 223 del comune catastale di Javrè, dal demanio al patrimonio provinciale.

(5112)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età ad anni 35 per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con la quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che dei duecento posti recati in aumento è stata detratta l'aliquota da riservare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di conferire settanta, dei posti disponibili, per il seguente gruppo di regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni anzidetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 29 settembre 1979, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - EUR.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova attitudinale anzidetta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale, saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titoli all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, lo impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950 n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certficato medico, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, numero 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 7).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili dalla documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati educatori per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1979
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 337

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . provincia di . . . . . in via . . . . n. . . tel. . . . chiede di essere ammesso al concorso a settanta posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il seguente gruppo di regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2 del bando perchè (3) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . nell'anno scolastico . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

e) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate . . . . (città) . . . . provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p.) . . . telef. n. . . . .

Data, ...

Firma (8)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Il candidato non può limitare la partecipazione soltanto ad una o ad alcune delle regioni indicate nel gruppo, le quali devono essere tutte esattamente trascritte nella relativa istanza.

(3) Indicare il titolo od i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(5786)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1977 concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere all'indoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Carelli Edoardo, nato a Torre Ruggero il 26 marzo 1931;
Dotti Alberto, nato a Passirano il 23 ottobre 1930;
Florio Renato, nato a Napoli il 1° aprile 1933;
Scala Giuseppe, nato a Portici il 19 marzo 1928;
Scoccia Silvano, nato a Camponogara il 6 luglio 1928;
Velluti Giorgio, nato a Mirandola il 15 settembre 1931.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5272)

Elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sciaini Giuseppe, nato a Lavagna il 27 agosto 1921, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 il precedente decreto del 15 maggio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammisisone al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, dell'art. 2 il precedente decreto del 15 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

De Joanna Federico, nato a Torino il 7 novembre 1930;
Marrocu Francesco, nato ad Assemini il 3 aprile 1925;
Milani Celeste, nata a Garbagnate Milanese il 14 maggio 1926;
Sorboli Giorgio, nato a Milano il 4 giugno 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5273)

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Vista la domanda del dott. Franco Ferrari, nato a Pegognaga il 7 giugno 1927, che ha chiesto l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 42 avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella disciplina, servizio riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Franco Ferrari, nato a Pegognaga il 7 giugno 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo altresì in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5487)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 283 e n. 284/San./CO del 27 ottobre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con proprio decreto n. 154/San./CO del 26 maggio 1977 per posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1976 e vennero dichiarati i vincitori della condotta medica di Schignano e delle condotte medice consorziali di Lanzo Intelvi-Ramponio Verna; Barzio-Cassina Valsassina-Moggio-Cremeno; Cernusco Lambardone-Montevecchia; Como 4ª condotta-Senna Comasco; Rogeno-Merone-Monguzzo;

Atteso che i candidati dott. Vittorio Andrea Della Mano, dott. Geremia Principi, dott. Davide Franchi hanno rinunciato, rispettivamente, alla condotta medica di Schignano ed alle condotte mediche consorziali di Rogeno-Merone-Monguzzo; Como 4ª condotta-Senna Comasco;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972 n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Bellingreri dott. Valentino, condotta medica di Schignano;

Pallavicini dott. Silvano, consorzio Rogeno-Merone-Monguzzo;

Galperti dott. Mauro, consorzio Como quarta condotta-Senna Comasco.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 marzo 1979

p. *Il presidente*: MALDINI

(5503)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(2004/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1999/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salerno.

(2008/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(2009/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(2011/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di primario neurologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(2012/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1998/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2005/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2000/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
quattro posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(2001/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;
un posto di assistente della clinica ostetrica;
un posto di assistente della divisione neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(2002/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario presso il centro « Santa Chiara »;

un posto di direttore sanitario presso il centro « Angeli custodi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(2003/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791730)